

LOTTIZZANTI VARI

Variante al Programma integrato di intervento (PII) "Comparto 8" - Concorezzo (Monza e Brianza)

11. SCHEMA DI CONVENZIONE AGGIORNAMENTO

I lottizzanti:

Impresa edile Bertolazzi srl _____ Redaelli Costruzioni _____

I Progettisti:

Archetipo srl _____

FILE:y:\prog\doc\1601-
1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014
GV/VM/Archetipo srl

dell'impresa **Redaelli Costruzioni SpA**, con sede in Monza, via Camperio, 8, codice fiscale 02101450969, capitale sociale 810.000 euro, durata fino al 31.12.2050, iscrizione al registro della CCIAA di Monza e Brianza n. 1354600, proprietario per 36,07%, rispetto all'intervento in questione;

2.3 nonché il **Comune di Concorezzo**, codice fiscale N. 03032720157, partita I.V.A. N. 00741200968, come sopra rappresentato, il quale in questo atto anche nella veste di proprietario di lotti interni interviene al PII;

in seguito indicati anche più semplicemente come "**proponenti**".

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante, sono certo, dopo aver

premess

A. che in data 12.12.2008, con atto n. 2044 di repertorio del Segretario Generale, dott. Michele Boccella, registrato a Vimercate il giorno 23.12.2008 al n. 58 serie 1V, è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Concorezzo e lottizzanti vari per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento, in variante al P.R.G. vigente, denominato Comparto 8;

B. che in data 19.12.2011 con atto n. 2287 di repertorio del Segretario Generale, dott. Franco Andrea Barbera, registrato a Vimercate il 2 gennaio 2012 al n. 1 serie 1^, trascritta a Milano 2 il 30.12.2011 al n. 150801/93234, è stata stipulata la prima variante alla convenzione tra il Comune di Concorezzo e lottizzanti vari per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento, in variante al P.R.G. vigente, denominato Comparto 8 per la monetizzazione di un appartamento e di un box nell'edificio EC3 da parte dell'impresa Redaelli Costruzioni spa;

C. che in data 15.10.2013 con atto n. 2330 di repertorio del Segretario Generale, dott. Franco Andrea Barbera, registrato a Vimercate il 29 ottobre 2013 al n. 198 serie 1^, trascritta a Milano 2 l' 8 novembre 2013 al n. 100563/69356, è stata stipulata la seconda variante alla convenzione tra il Comune di Concorezzo e lottizzanti vari per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento, in variante al P.R.G. vigente, denominato Comparto 8 per la monetizzazione di un appartamento e di un box nell'edificio EC2 da parte dell'impresa edile Bertolazzi srl;

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

- D. che il P.G.T. vigente ha assunto il P.I.I. denominato Comparto 8 come ambito di trasformazione del Documento di piano confermandone i dati tecnici ed i contenuti delle convenzioni approvate;
- E. che nel PII **Comparto 8**, conformemente al Documento di Inquadramento, per assolvere lo standard qualitativo si sono definiti degli accordi tra **proponenti** e **Comune** che prevedono, in particolare, la realizzazione di un parcheggio interrato di due piani per complessivi 460 posti auto e di un parcheggio a raso di 67 posti auto per un totale complessivo di 527 posti auto, come rappresentato nei documenti;
- F. che tali posti auto sono in notevole esubero rispetto alle dotazioni minime richieste dalla normativa, in virtù anche della definizione funzionale proposta dell'utilizzo delle torri, rendendo tale quantitativo superfluo e con costi di realizzazione tali da mettere a rischio la completa attuazione dell'intervento;
- G. che si rende necessario, oltre che opportuno, ridefinire di comune accordo la dotazione dello standard qualitativo, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'intervento;
- H. che, con deliberazione n° xx, assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del xx.xx.201x, è stata approvata definitivamente la 3^a variante alla convenzione originaria del citato P.I.I., denominato Comparto 8, costituita dalla seguente documentazione:

- A. Relazione tecnica economica;
- B. Inquadramento urbanistico – verifica di conformità con PGT e PTCP vigenti;
- C. Tav. 3.2 Estratto mappa catastale con individuazione aree di proprietà e tabella superfici;
- D. Estratti mappa aggiornati;
- E. Tav. 4.2 Planimetria generale, schema interrati e dati piani volumetrici – aggiornamento parcheggi interrati;
- F. Tav. 4.4 Destinazioni funzionali delle aree – aggiornamento parcheggi interrati;
- G. Tav. 5.3 Localizzazione e dimensione parcheggi e distanze edifici in progetto – aggiornamento dimensionamento parcheggi;
- H. Relazione tecnica – aggiornamento
- I. Relazione di coerenza con PGT e PTCP vigenti;

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc
REV 01 del 13.03.2014
GV/VM/Archetipo srl

J. Relazione di fattibilità economica;

K. Schema di convenzione;

I. che i **proponenti** interessati sono in grado di assumere tutti gli impegni che derivano dalla Legge regolante i Programmi Integrati di Intervento, dalla presente convenzione e dallo specifico Programma Integrato di Intervento stesso, come descritto e, soprattutto, come approvato dal Comune con gli atti indicati di seguito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le **Parti** come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Articolo 1 – Approvazione delle premesse e degli allegati

Le parti approvano espressamente la premessa e gli allegati in essa indicati, nonché tutti gli elaborati della seconda variante alla convenzione PII Comparto 8, i quali costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se, come già detto, non sono materialmente allegati a questo documento, in quanto depositati presso la Segreteria comunale.

Articolo 2 – integrazione articolo 4 della Convenzione originaria

La convenzione richiamata in premessa al punto A viene sostituita dal seguente nuovo **articolo 4**:

“Articolo 4 – Edilizia libera”

Per la costruzione degli edifici in edilizia libera, i proponenti si obbligano a presentare istanza di permesso di costruire o dichiarazione abilitativa equipollente (D.I.A.), in tempo utile per il completamento dei lavori entro il termine di validità della presente convenzione di 10 anni, prorogati di 3 ai sensi dell'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in ottemperanza a quanto specificato nei seguenti documenti del **PII Comparto 8**:

8.RELAZIONE TECNICA: 8.7 Programma temporale di attuazione degli interventi - aggiornamento

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc
REV 01 del 13.03.2014
GV/VM/Archetipo srl

Le richieste dei permessi di costruire o D.I.A. dovranno essere formulate nei modi previsti dalla legge, con particolare riferimento alla Parte II, Capo II e III della L.R. 11/03/2005, n. 12, e s.m.i., con l'osservanza piena ed assoluta delle previsioni contenute nel **PII Comparto 8** e, per quanto ivi non previsto, nella normativa comunale, regionale o statale già richiamata in precedenza.

I lavori dovranno essere portati a termine dai **proponenti** entro i termini di validità dei titoli abilitativi, e cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della DIA.

Eventuali rinnovi o proroghe, nei casi consentiti dalla legge, non potranno comunque superare il termine di validità della presente convenzione.

Dell'inizio e fine lavori sarà data comunicazione al Comune secondo la modulistica in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 3 – integrazione articolo 5 della Convenzione originaria

La convenzione richiamata in premessa al punto A viene sostituita dal seguente nuovo **articolo 5:**

"Articolo 5 – Edilizia Convenzionata"

Per la costruzione degli edifici di edilizia economica popolare, i **proponenti** interessati – operatori si obbligano a presentare istanza di permesso a costruire o dichiarazione abilitativa equipollente (DIA) in tempo utile per il completamento dei lavori entro il termine di validità della presente convenzione di 10 anni, prorogati di 3 ai sensi dell'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in ottemperanza a quanto specificato nei seguenti documenti:

8.RELAZIONE TECNICA: 8.7 Programma temporale di attuazione degli interventi - aggiornamento

Le richieste di permesso di costruire o DIA dovranno essere formulate nei modi previsti dalla legge, con particolare riferimento alla parte II, Capo II e III della L.R. 11/03/2005, n. 12, e s.m.i, con l'osservanza piena ed assoluta delle previsioni contenute del **PII Comparto 8** e, per quanto ivi non previsto, nella normativa comunale, regionale e o statale già richiamata in precedenza.

Gli edifici dovranno avere caratteristiche tecniche e costruttive non inferiori, per pregio e valore, a

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

quelle illustrate dettagliatamente nell'elaborato a cui si farà riferimento:

- 13.CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA

Gli alloggi dovranno avere una superficie utile abitabile (SU) non superiore a mq 95, così come definita dal titolo IV, art. 6 del D.M. LL.PP. 05-08-1994.

Gli stessi dovranno avere un numero di vani abitabili adeguatamente distribuiti per soddisfare richieste abitative di nuclei familiari costituiti da 1 o più persone.

I lavori dovranno essere portati a termine dai proponenti entro i termini di validità dei titoli abilitativi e, cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della DIA.

Eventuali rinnovi o proroghe, nei casi consentiti dalla legge, non potranno comunque superare il termine di validità della presente convenzione.

Dell'inizio e fine lavori sarà data comunicazione al Comune secondo la modulistica in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli alloggi realizzati dovranno essere assegnati ad un prezzo non superiore a **1.900,00 euro/mq** (mille novecento euro) di superficie commerciale, intesa questa come superficie lorda di pavimento dell'alloggio più il 50% della superficie dei balconi, il 33% della superficie della cantina e il 5% delle parti comuni. Le autorimesse singole (circa 15 mq.) dovranno essere assegnate ad un prezzo non superiore ad euro **18.000,00 cadauno** (diciottomila euro).

Il prezzo sopra determinato potrà subire una variazione in presenza di spese, attualmente imprevedibili, relative a:

- a) palificazioni, fondazioni speciali e/o consolidamento del terreno;
- b) opere di impermeabilizzazione dovute alla presenza di falda elevata.

La maggiorazione dovrà essere autorizzata dal Comune con deliberazione di Giunta comunale, previa esibizione di una perizia geologica dalla quale emerga la necessità di effettuare tali opere, e di un quadro comparativo dal quale possa desumersi la differenza della spesa tra l'esecuzione di opere ordinarie e l'esecuzione delle opere speciali. La maggiorazione di spesa effettivamente sostenuta dovrà

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

essere poi, prima della richiesta agli assegnatari, documentata al Comune, il quale rilascerà apposito nulla osta.

Per la sola, migliore individuazione della documentazione inerente la dimostrazione di tale spesa, le parti fanno rinvio allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale di Concorezzo col n°38 in data 27/05/2005, art.7.

Tale incremento potrà subire una ulteriore variazione in aumento, senza necessità di preventiva autorizzazione comunale, per:

- spese di frazionamento e accatastamento degli immobili realizzanti;
- contributi di allacciamento agli Enti;
- spese notarili per l'assegnazione degli immobili realizzati e per l'accensione dei mutui.

il tutto secondo i criteri previsti nel citato art. 7 dello schema di convenzione di cui sopra.

L'eventuale bonifica dei terreni oggetto dell'intervento non rientra negli incrementi sopracitati.

Per i requisiti d'assegnazione dell'edilizia convenzionata, si rimanda a successivo bando che verrà predisposto dalla Giunta Comunale secondo i principi adottati in analoghi interventi.

I proponenti si obbligano ad assegnare gli alloggi secondo la graduatoria stilata dal Comune e, comunque, secondo i criteri contenuti nel "Regolamento per l'assegnazione di alloggi a prezzo convenzionato", qualora approvato.

Articolo 4 – integrazione articolo 6 della Convenzione originaria

La convenzione richiamata in premessa al punto A viene sostituita dal seguente nuovo **articolo 6:**

"Articolo 6 – Opere di urbanizzazione"

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, come successivamente meglio descritte e rappresentate negli elaborati costituenti il **PII Comparto 8**, i **proponenti** dovranno presentare al **Comune** i progetti esecutivi, i quali dovranno essere definiti ed approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base delle previsioni, anche di ordine economico, contenute nel **PII Comparto 8** stesso. La loro realizzazione dovrà essere preceduta, da richiesta e conseguente rilascio del permesso di costruire o

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

D.I.A. in tempo utile per il completamento dei lavori entro il termine di validità della presente convenzione di 10 anni, prorogati di 3 ai sensi dell'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in ottemperanza a quanto specificato nei seguenti documenti:

8.RELAZIONE TECNICA: 8.7 Programma temporale di attuazione degli interventi - aggiornamento

Il rilascio dei permessi di agibilità o l'efficacia di atti equipollenti, anche limitatamente ad una sola unità degli edifici, sarà subordinato al preventivo completamento, collaudo e consegna della porzione di opere di urbanizzazione di pertinenza alle superfici fondiari degli edifici di cui si richiede l'abitabilità al Comune.

I lavori dovranno essere completati dai **proponenti** entro i termini di validità dei titoli abilitativi e, cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della DIA.

Eventuali rinnovi o proroghe, nei casi consentiti dalla legge, non potranno comunque superare il termine di validità della presente convenzione.

Dell'inizio e fine lavori è data comunicazione al **Comune** secondo la modulistica in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 5 – integrazione articolo 9 della Convenzione originaria

La convenzione richiamata in premessa al punto A viene integrata dal seguente nuovo articolo 9 quater:

"Articolo 9quater – Standard qualitativo – Diversa definizione di parte dello standard qualitativo"

A fronte della ridefinizione dello standard qualitativo, vengono modificati, nell'ambito del medesimo sedime, gli spazi destinati a parcheggio interrato delle torri, così come indicato negli elaborati progettuali.

Il valore che si determina per la monetizzazione di parte dello standard qualitativo destinato a parcheggio interrato è pari a complessivi **271.500,00= euro** (duecentosettantunmilacinque-cento/00).

Gli ulteriori impegni assunti in relazione alla qualità, quantità, dimensione e tipologia degli immobili e delle condizioni per la loro cessione a titolo di standard qualitativo, assunte dai proponenti del

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

documento costituente il PII, sub titolo : "10. Relazione di fattibilità economica", allegato alla convenzione originaria sotto la lettera H), restano fermi ed invariati.

L'importo di cui sopra dovrà essere utilizzato, come quota parte, per la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione, di cui all'allegato 14 - Standard di qualità aggiuntivo:

- Parcheggio pubblico centro sportivo comunale e prolungamento e riqualificazione della viabilità esistente comprensivo della formazione di tutti i sotto servizi e della nuova recinzione a completamento del centro sportivo, come meglio indicato nel seguenti elaborati:

Elaborato 14.000 - Relazione tecnica esplicativa

Tavola 14.001 - Inquadramento urbanistico

Tavola 14.002 - Rilievo celerimetrico/Altimetrico e Doc. Fotografica

Tavola 14.003 - Situazione di progetto

Tavola 14.004 – Progetto: Sottoservizi (fognatura – Illuminazione)

Tavola 14.005 – Progetto: Sezione A-A e Particolari costruttivi

Tavola 14.006 – Progetto: Particolari costruttivi

Elaborato 14.007 – Computo metrico Preventivo

- Ammodernamento dell'illuminazione pubblica esistente come previsto dal PRIC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14 ottobre 2013, delle seguenti vie: Alessandro Volta, Adige e Fratelli Bandiera, come meglio indicato nel seguenti elaborati:

Elaborato 14.008 – Relazione ammodernamento illuminazione pubblica

Inoltre i **proponenti** si impegnano a realizzare un impianto di videosorveglianza del parco pubblico interno al PII per un importo delle opere pari ad € 15.000,00= (euro quindicimila/00=).

La realizzazione di tutte le opere dovrà essere preceduta, da richiesta e conseguente rilascio del permesso di costruire o D.I.A. in tempo utile per il completamento dei lavori entro il termine di validità della presente convenzione di 10 anni, prorogati di 3 ai sensi dell'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

10

ottemperanza a quanto specificato nei seguenti documenti:

8.RELAZIONE TECNICA: 8.7 Programma temporale di attuazione degli interventi - aggiornamento

I lavori dovranno essere completati dai **proponenti** entro i termini di validità dei titoli abilitativi e, cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della DIA.

Eventuali rinnovi o proroghe, nei casi consentiti dalla legge, non potranno comunque superare il termine di validità della presente convenzione.

Dell'inizio e fine lavori è data comunicazione al **Comune** secondo la modulistica in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Restano a carico dei proponenti tutti gli oneri accessori, progettuali e di acquisizione delle aree eventualmente necessarie ed eventuali maggiori oneri nella realizzazione delle opere.

Articolo 6 – integrazione articolo 10 della Convenzione originaria

La convenzione richiamata in premessa al punto A viene sostituita dal seguente nuovo **articolo 10:**

"Articolo 10 – Parcheggi"

Verranno realizzati parcheggi in numero adeguato agli insediamenti previsti nel **PII Comparto 8**, in parte individuati su aree pubbliche, in parte su aree di proprietà dei **proponenti** ma di uso pubblico ed in parte su aree di proprietà dei **proponenti** ma ad uso pertinenziale delle residenze di edilizia libera, il tutto meglio rappresentato nel seguente elaborato al quale si farà riferimento:

5. OPERE DI URBANIZZAZIONE: 5.3 Localizzazione e dimensione parcheggi e distanze edifici di progetto – aggiornamento dimensionamento parcheggi

Sotto tutte le aree di proprietà dei **proponenti**, gli stessi potranno realizzare box interrati senza modifica della presente convenzione, dopo aver presentato istanza di permesso a costruire o dichiarazione abilitativa equipollente (DIA).

Il **Comune** autorizza i **proponenti** a realizzare, in conformità a quanto consentito dalla normativa vigente, parcheggi interrati di proprietà dei proponenti stessi, sotto una parte delle aree destinate a standard del parco pubblico, individuate con tratteggio grigio, sulla succitata tavola 5.3

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

Nulla è dovuto dai **proponenti** al **Comune** per questa concessione di utilizzo dell'interrato di un'area pubblica.

Le opere dovranno essere eseguite, a cura e spese dei **proponenti**, a perfetta regola d'arte, in modo tale da ottenere uno strato di coltura, adeguatamente raccordato con le altre aree pubbliche confinanti, avente uno spessore medio non inferiore a 50 cm.

La soletta dei parcheggi dovrà avere una portata non inferiore a 3000 kg/mq e, comunque, dovrà essere idonea per l'uso pubblico e per la piantumazione dell'area a standard sovrastante.

Le opere realizzate nel sottosuolo saranno impermeabilizzate e mantenute, sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione, dai proponenti, secondo le migliori regole dell'arte e della tecnica, a propria esclusiva cura e spese.

Gli stessi assumono ogni relativa responsabilità al riguardo, sollevando e mallevando il **Comune** da ogni pretesa (derivante da infiltrazioni, cedimenti statici, ecc.), anche se dipendente dalle modalità d'uso dello standard sovrastante.

I **proponenti**, nel caso di interventi sui box (eliminazione di infiltrazioni, riparazioni, ecc.), dovranno ripristinare, a loro cura e spese, la soprastante area a standard, comprese le piantumazioni e le attrezzature esistenti.

Le obbligazioni assunte dai **proponenti** in forza del presente articolo dovranno essere trasferite agli aventi causa con specifica annotazione negli atti di assegnazione e/o vendita.

In virtù della nuova definizione dei parcheggi interrati, si rende necessario reperire 79 posti auto e dovranno essere realizzati a cura e spese dei proponenti come definito al precedente art.. 9 quater.

La loro realizzazione dovrà essere preceduta, da richiesta e conseguente rilascio del permesso di costruire o D.I.A. in tempo utile per il completamento dei lavori entro il termine di validità della presente convenzione di 10 anni, prorogati di 3 ai sensi dell'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in ottemperanza a quanto specificato nei seguenti documenti:

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc

REV 01 del 13.03.2014

GV/VM/Archetipo srl

12

A tal riguardo viene individuata l'area , di proprietà comunale, prospiciente il centro sportivo comunale di via Papa Pio X di cui al foglio 31 mappale 111.

8.RELAZIONE TECNICA: 8.7 Programma temporale di attuazione degli interventi - aggiornamento

I lavori dovranno essere completati dai **proponenti** entro i termini di validità dei titoli abilitativi e, cioè, entro 3 (tre) anni dal loro rilascio o dalla data di efficacia della DIA.

Eventuali rinnovi o proroghe, nei casi consentiti dalla legge, non potranno comunque superare il termine di validità della presente convenzione.

Dell'inizio e fine lavori è data comunicazione al **Comune** secondo la modulistica in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Restano a carico dei proponenti tutti gli oneri accessori, progettuali e di acquisizione delle aree eventualmente necessarie ed eventuali maggiori oneri nella realizzazione delle opere.

Il valore attribuito alle opere inerenti tale realizzazione è pari a € 153.500,00= (euro centocinquantatremilacinquecento,00).

Articolo 7 – integrazione articolo 18 della Convenzione originaria

La convenzione richiamata in premessa al punto A viene sostituita dal seguente nuovo **articolo 18:**

"Articolo 18 – Scadenza della convenzione"

La presente convenzione di lottizzazione, unitamente agli elaborati del **PII Comparto 8**, ha durata decennale, con decorrenza iniziale dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva e, più precisamente dal 15.09.2008.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, la stessa è da intendersi prorogata di tre anni.

Essa, pertanto, **scadrà il 14.09.2021.**

Articolo 8 – Norme di rinvio

Per quanto non modificato con il presente atto, si fa espresso rinvio alla Convenzione originaria, alla Prima Variante ed alla Seconda Variante meglio indicate nelle premesse. Le parti, comunque, si danno

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc
REV 01 del 13.03.2014
GV/VM/Archetipo srl

reciprocamente atto che, anche con la presente seconda variante, debbono rimanere invariati i parametri urbanistici relativi a superficie coperta e superficie lorda di pavimento.

Articolo 9 – Dichiarazioni varie – Cessioni gratuite e opzioni di acquisto

Le parti costituite, da me ammonite per le conseguenze le quali andrebbero incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nei modi e con le forme di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n.445, dichiarano che:

1. nelle presenti cessioni non si sono avvalse di mediatori;
2. il Comune non è soggetto a dichiarazione dei redditi;
3. i pagamenti sono stati regolati con le modalità indicate nelle apposite parti di questa convenzione, alle quali si rinvia;
4. per quanto attiene la cessione gratuita di un ulteriore appartamento e relativo box, prevista in premessa e all'articolo 2 penultimo comma, nonché l'opzione di acquisto a prezzi scontati di 3-5 appartamenti e relativi box, oltre al negozio di circa mq. 250, anch'esse previste in premessa, si rinvia alle condizioni contenute alle pagine 4/6 e 5/6 del documento costituente il PII, sub titolo : "10. Relazione di fattibilità economica", allegato alla convenzione originaria sotto la lettera H). Gli atti dovranno essere definiti nel corso della costruzione degli immobili e stipulati, comunque, entro 60 giorni dal rilascio dei certificati di agibilità dei fabbricati interessati, salvo che le parti non raggiungano, nel frattempo, diversi accordi.

Articolo 10 - Registrazione, trascrizione, benefici fiscali

La presente convenzione sarà debitamente registrata e sarà trascritta presso l'ufficio del Territorio di Milano - Servizi di Pubblicità immobiliare Circostrizione 2[^] - con rinuncia delle parti ad eventuali diritti di ipoteca legale e con esonero per l'Ufficio del Territorio di Milano - Servizi di Pubblicità Immobiliare Circostrizione 2[^] - da ogni responsabilità a riguardo.

Ai fini della registrazione e trascrizione, le parti richiedono l'applicazione di ogni beneficio fiscale, trattandosi di convenzione urbanistica e di presupposto per il rilascio di permessi di costruire (art. 20,

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc
REV 01 del 13.03.2014
GV/VM/Archetipo srl

legge 28 gennaio 1977, n.10).

Per eventuali necessità di dover quantificare il valore delle cessioni previste nel presente atto, le parti dichiarano di rinviare alla quotazione unitaria riportata nel precedente articolo 12 della convenzione originaria.

Articolo 11 – Spese conseguenti alla convenzione

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dei **proponenti**.

Le parti, le quali hanno i requisiti di legge, espressamente dispensano me, Ufficiale rogante, dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne già preso conoscenza.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto che pubblico leggendolo ai comparenti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono meco, anche marginalmente.

Quest'atto, interamente dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa di nove fogli, sette intere facciate, diciotto righe di questa, oltre le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Proponenti:

1. Impresa edile Bertolazzi srl

(Sig.ra Patrizia Bertolazzi)

2. Redaelli Costruzioni SpA

(Sig. Giovanni Luca Redaelli)

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(arch. Marco Polletta)

L'UFFICIALE ROGANTE

(dott. Franco Andrea Barbera)

FILE: y:\prog\doc\1601-1700\1673_pii_comp.8_concorezzo\docum_redatta\testi\11.schema_convenzione01.doc
REV 01 del 13.03.2014
GV/VM/Archetipo srl